

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2588

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTULLI, ADORNATO, ANGELINO ALFANO, CIRO ALFANO, AMATO, ANNUNZIATA, ARACU, ARNOLDI, AZZOLINI, BAIAMONTE, BALDI, ANTONIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BIANCHI CLERICI, BIONDI, BLASI, BONDI, BORNACIN, BORRIELLO, BOVA, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, CAMO, CASERO, CESARO, CICALA, CIMA, COLLAVINI, COSENTINO, COSSIGA, CROSETTO, CUCCU, DELL'ANNA, DEODATO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FALANGA, FALLICA, FALSITTA, FERRO, FONTANA, FRATTA PASINI, GALVAGNO, GARAGNANI, GERMANÀ, GIUDICE, GRIMALDI, IANNUCCILLI, JACINI, JANNONE, LAINATI, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LAVAGNINI, LAZZARI, LECCISI, ANNA MARIA LEONE, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LORUSSO, LUCCHESI, LUPI, MAIONE, FRANCESCA MARTINI, MASINI, MASSIDA, MEREU, MICHELINI, MILANATO, MILANESE, MINOLI ROTA, MISURACA, MONDELLO, MORONI, MURATORI, OSVALDO NAPOLI, NUVOLI, OLIVIERI, ORSINI, PACINI, PALMIERI, PALUMBO, PAOLETTI TANGHERONI, PAOLONE, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PINTO, PITTELLI, RAMPONI, RICCIOTTI, RICCIUTI, RIVOLTA, RODEGHIERO, ROMANO, ANTONIO RUSSO, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, SARO, SAVO, SCHERINI, SPINA DIANA, TABORELLI, TARANTINO, TESTONI, TUCCILLO, GIACOMO VENTURA, VERDINI, VERRI, VIALE, VITALI, ALFREDO VITO, ZANELLA, ZORZATO**

Ordinamento della professione di educatore fisico e sportivo

*Presentata il 27 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di questa iniziativa nasce dalla necessità di definire, finalmente anche nel nostro Paese, le figure che possono realizzare le attività di educazione motoria, fisica e sportiva come servizio prestato in una libera attività professionale.

Oggi, purtroppo, non esiste, tra l'altro, una norma che disciplina chi può dirigere e gestire una palestra, quali titoli deve avere, quali attività e servizi può offrire.

Ciò, oltretutto, facilita alcuni fenomeni che si stanno diffondendo, legati ad interventi precoci e non adeguati che, invece di

aiutare quanti frequentano queste attività, li penalizzano a tal punto da determinare, in alcuni casi, vere e proprie patologie, con conseguenti oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Per non parlare poi di un nuovo fenomeno che si è sviluppato nelle palestre che è la promozione, se non addirittura il commercio, di integratori e di sostanze anabolizzanti.

È necessario pertanto stabilire quali titoli devono avere questi professionisti a cui spetta il compito, in scienza e coscienza, di offrire responsabilmente tale servizi agli utenti.

Inoltre, la domanda sociale dello sport per ognuno, dell'educazione fisica nelle sue varie forme ed articolazioni, in modo particolare per i giovani, implica una risposta più adeguata e sistematica.

La proposta di legge istituisce l'ordine e l'albo professionale degli educatori fisici e sportivi che operano, a vari livelli di responsabilità, nel vasto settore delle attività motorie con competenze e specializzazioni specifiche diversificate.

Considerato che le attività motorie, ludiche e sportive hanno precise finalità formative, non può essere dimenticato che rappresentano, oltre che un servizio di prevenzione della salute fisica, uno strumento di perfezione umana e sociale, ne scaturisce che tutte queste attività, derivanti dall'educazione fisica e sportiva, devono essere consentite esclusivamente a persone qualificate.

La soluzione proposta si canalizza dentro quegli istituti e quei principi che già nell'ordinamento italiano disciplinano i vari ordini professionali e, nella fattispecie, vanno esaminati i tratti salienti della legislazione in vigore, che riguarda appunto i vari ordinamenti professionali.

Ricordiamo che per ordinamento professionale si intende l'organizzazione di una determinata professione di ordine intellettuale, che esige il titolo di studio iniziale; poi l'abilitazione all'esercizio professionale, attraverso l'esame di Stato previsto dalla Costituzione, ed infine l'iscrizione all'albo professionale.

Ove difettasse uno di questi requisiti si potrebbe incorrere nel reato di cui all'ar-

ticolo 348 del codice penale che, appunto, punisce l'esercizio abusivo di una professione.

Per quanto concerne il perché, e quindi la necessità ed utilità dell'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli educatori fisici e sportivi, basti considerare come la domanda di attività motorie e sportive, educative e rieducative si fa ogni giorno più pressante.

Infatti l'acquisizione di abilità motorie ed il raggiungimento di un buon livello di salute e di benessere forniscono alle persone le risorse per affrontare in modo adeguato le situazioni della vita, e proprio la salute rappresenta lo stato di equilibrata fruizione delle proprie risorse fisiche, intellettive, affettive e di interrelazione con gli altri che si fonda sulla consapevole conoscenza di sé che, in un continuo divenire, evolve nel corso della vita.

Questo dimostra quali e quante siano le responsabilità dell'esperto in attività motorie, fisiche e sportive, e pertanto crediano sia giusto, e non più differibile, stabilire una normativa che chiarisca quali siano le figure che possano essere preposte a questa importante e certamente non delegabile funzione.

Non va altresì dimenticato che il bisogno di movimento a carattere salutistico e le attività motorie vanno sempre più confondendosi e il mercato, trasformandoli in *business*, ne va sempre più snaturando i presupposti scientifici ed educativi, facendo perdere i loro peculiari significati per acquisirne altri di dubbia valenza sul piano etico-formativo.

Pertanto ora rimane da considerare, anche se pare superfluo, se la professione dell'educatore fisico e sportivo, che in Italia è rappresentata dai diplomati degli istituti superiori di educazione fisica e dai laureati in scienze motorie e sportive, ha una matrice culturale, costituente titolo per l'esercizio di questa professione nel tessuto sociale.

La realizzazione di un ordine e di un albo professionale, per quanto possa sembrare anacronistica, nella fattispecie diventa indispensabile per stabilire chi ha il diritto di poter offrire certi servizi onde

realizzare una effettiva garanzia del cittadino-utente affinché possa usufruire delle prestazioni professionali di un operatore che assicuri legittima competenza e professionalità certa.

Un altro punto, anche se già evidenziato, ma non sufficientemente focalizzato, è quello di vedere se esista una funzione sociale o un fine pubblico che giustifichi il riconoscimento legislativo dell'ordine e dell'albo professionale.

Questo è un aspetto comune a tutta la legislazione — come s'è detto in esordio — che di volta in volta ha riconosciuto i vari albi professionali.

Nel caso e nella situazione che abbiamo presentato all'attenzione degli onorevoli

collegli la soluzione è facile e piana perché l'obiettivo dell'attività professionale di cui stiamo parlando è senza meno la promozione e la tutela della salute fisica e psichica, ed è su questa rilevante funzione sociale che si radica, quindi, la disciplina dell'esercizio professionale dell'educatore fisico e sportivo.

Trattasi di fine pubblico che rappresenta uno dei principi cardine della nostra Costituzione. Quindi, nella specie, troverebbe valida e funzionale collocazione il concorso di un ordine professionale degli educatori fisici e sportivi, la cui attività ha come scopo quello di promuovere e salvaguardare la salute psico-fisica dell'uomo cittadino.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI EDUCATORE FISICO E SPORTIVO

##### ART. 1.

*(Ammissione all'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo).*

1. Può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi, ammesso all'esame di Stato della professione di educatore fisico e sportivo, ha conseguito la abilitazione all'esercizio di tale professione ed è iscritto all'apposito albo.

##### ART. 2.

*(Esame di Stato).*

1. L'esame di cui all'articolo 1 della presente legge si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed è disciplinato da apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

##### ART. 3.

*(Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato).*

1. Sono ammessi all'esame di Stato i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica, i laureati in scienze motorie e sportive e i tecnici federali già

inquadrati da almeno un triennio, a partire dal primo livello, del settore tecnico delle federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

ART. 4.

*(Esercizio della professione di educatore fisico e sportivo).*

1. L'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo comprende lo studio, la ricerca, la sperimentazione, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di carattere cinesiologico nonché di interventi individuali e collettivi al fine di educare, prevenire, rieducare, formare, salvaguardare e migliorare la condizione psico-fisica del cittadino inserito negli organismi scolastici, socio-sanitari, sportivi, del tempo libero e ricreativi, per mezzo del movimento razionale, ludico motorio, formativo di base, compensativo e riabilitativo, sportivo e socio-ricreativo.

ART. 5.

*(Decreti di attuazione).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione fisico-sportiva e sanitaria, e ad individuare altresì le strutture private che operano isolatamente, od in collegamento con le università, con le medesime finalità, nonché a stabilire i criteri e le modalità con i quali le strutture private possono ottenere, a richiesta, il riconoscimento e la convenzione con le università ai fini della formazione dell'educatore fisico e sportivo.

## ART. 6.

*(Albo professionale e segreto professionale).*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo professionale degli educatori fisici e sportivi, di seguito denominato « albo ». Alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, prevedendo l'articolazione dello stesso albo su base provinciale.

2. Il professionista iscritto all'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

## ART. 7.

*(Ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi).*

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi, di seguito denominato « ordine ».

## ART. 8.

*(Condizioni per l'iscrizione all'albo).*

1. Per essere iscritto all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di educatori fisici e sportivi, dello Stato italiano o di enti o di imprese italiani che operano fuori del territorio nazionale.

## ART. 9.

*(Modalità di iscrizione all'albo).*

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 8, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione agli albi professionali, nonché la restante documentazione di cui al citato articolo 8.

2. I pubblici dipendenti comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica; essi devono altresì documentare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, accanto al nominativo, sull'albo è riportata la relativa annotazione, indicante le cause della non abilitazione.

## ART. 10.

*(Iscrizione all'albo).*

1. Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui all'articolo 9 entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Il consiglio provvede all'iscrizione all'albo con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

## ART. 11.

*(Anzianità di iscrizione all'albo).*

1. L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla data della relativa deliberazione di cui all'articolo 10.

2. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

## ART. 12.

*(Cancellazione dall'albo).*

1. Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 8, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto sia esonerato dall'obbligo del possesso di tale requisito.

2. Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dall'albo dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

## ART. 13.

*(Consiglio dell'ordine).*

1. Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto da giudici membri, eletti tra gli iscritti all'albo, ai sensi della presente legge. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro un mese dall'elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove necessario;

b) emana il regolamento interno recante norme sul funzionamento del consiglio;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;



d) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;

e) cura la osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'albo, provvede alle relative iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove previsti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli educatori fisici e sportivi abilitati all'esercizio dell'attività;

i) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge l'attività diretta a impedire l'esercizio abusivo della professione;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione professionale;

m) adotta i provvedimenti disciplinari;

n) propone le tabelle minime e massime delle tariffe professionali degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese, che sono approvati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro della salute e il Ministro per i beni e le attività culturali; esprime, a richiesta, pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

o) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

*p)* provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *o)* e *p)* del comma 2 sono sottoposte all'approvazione del Ministro della giustizia.

#### ART. 14.

*(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine).*

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Il presidente, altresì, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti all'albo. In caso d'impedimento è sostituito dal vicepresidente.

#### ART. 15.

*(Riunioni del consiglio dell'ordine).*

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo, e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

2. Il verbale della riunione del consiglio dell'ordine non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

#### ART. 16.

*(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine).*

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande d'iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procu-

ratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni, nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

#### ART. 17.

*(Scioglimento del consiglio dell'ordine).*

1. Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, o se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Esso viene, altresì, sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno otto dei giudici componenti il consiglio stesso.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea degli iscritti all'albo per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato composto da non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 18.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).*

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repub-

blica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

ART. 19.

*(Termine per il ricorso).*

1. I ricorsi previsti dall'articolo 18 sono presentati entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 20.

*(Decisioni sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).*

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono presentare ricorso alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 21.

*(Elezione del consiglio dell'ordine).*

1. L'elezione del nuovo consiglio dell'ordine si effettua nel mese precedente la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione. L'avviso di convoca-

zione, che è comunicato al Ministro della giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio elettorale. L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

5. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. È ammesso il voto per corrispondenza. A tale fine, l'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda allo scopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna. La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione.

6. In caso di seconda convocazione, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

#### ART. 22.

*(Elenco degli elettori. Seggi elettorali).*

1. Un mese prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di

un elenco degli iscritti all'albo. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di ordine di iscrizione all'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

2. Il seggio elettorale, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

#### ART. 23.

*(Composizione del seggio elettorale).*

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario straordinario di cui all'articolo 17, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio elettorale, il vicepresidente e due scrutatori, che costituiscono l'ufficio elettorale. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

#### ART. 24.

*(Votazioni).*

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione ai fini dell'elezione del consiglio dell'ordine sono disposte in un unico modello, con il timbro dell'ordine.

2. Le schede, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

3. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

## ART. 25.

*(Comunicazione dell'esito delle elezioni).*

1. Il presidente del seggio elettorale comunica al Ministro della giustizia ed alla presidenza dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

## ART. 26.

*(Adunanza del consiglio dell'ordine.  
Cariche).*

1. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione del consiglio dell'ordine, né dà comunicazione ai componenti eletti e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere.

2. Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

## ART. 27.

*(Annullamento dell'elezione dei membri del consiglio dell'ordine. Sostituzione).*

1. Il tribunale di Roma ove accolga un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 20 contro l'elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita il consiglio stesso a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere i candidati che seguono nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 25.

## ART. 28.

*(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine).*

1. Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione dell'intero consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

## ART. 29.

*(Sanzioni disciplinari).*

1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionali, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;



c) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto somme dovute.

3. La radiazione dall'albo è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al comma 3 quando ha ottenuto la riabilitazione ai sensi delle norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

5. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 4 non sia accolta, l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 18.

#### ART. 30.

##### *(Procedimento disciplinare).*

1. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mosagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore ad un mese, davanti al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

2. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore

della Repubblica presso il tribunale di Roma.

3. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

#### ART. 31.

*(Vigilanza del Ministro della giustizia).*

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine.

### CAPO II

#### NORME TRANSITORIE

#### ART. 32.

*(Istituzione dell'albo e costituzione del consiglio nazionale).*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro della giustizia entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario straordinario che provvede alla prima formazione dell'albo.

2. Il commissario straordinario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 21. Provvede altresì a nominare il presidente del seggio elettorale, il vicepresidente, due scrutatori e il segretario, scegliendoli tra il personale dirigente del Ministero della giustizia.



€ 0,52



\*14PDL0031860\*